Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 31 maggio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2764-3686-3637-3688)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1950, n. 269.

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per i periodi 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e 1° luglio 1948-30 giugno 1949, rispettivamente nella misura di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 2.

I canoni di cui alle annesse tabelle sono ridotti della metà per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico.

Art. 3.

Per le Società telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1° luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di L. 2400 a chilometro doppino per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e nella misura di L. 3060 a chilometro doppino per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1° luglio 1925, saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della metà.

Art. 4.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito, Marina) già regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili vengono ridotti di un quarto, mentre la quota annua per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in L. 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948, ed in L. 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Art. 5.

Per i tronchi speciali della linea Segesta-Trapani, costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato già regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in L. 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948, e in L. 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

La spesa complessiva per la manutenzione di tali tronchi sarà ripartita in parti uguali fra l'Amministrazione delle ferrovie e quella delle poste e delle telecomunicazioni, in conseguenza dell'appoggio dei conduttori di quest'ultima Amministrazione sulla palificazione costituente i tronchi stessi.

Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, già regolati da apposita convenzione e per i quali le Ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di L. 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e di L. 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

Art. 6.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato previsti dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e te-

legrafi e quella ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

Art. 7.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200, rimangono fissati per i due periodi 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e 1° luglio 1948-30 giugno 1949 in L. 100 annue a km. per i Comuni che forniscono i pali, e in L. 200 annue a km. per i Comuni che non forniscono i pali.

Art. 8.

Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica si applicano i seguenti canoni:

L. 6000 annue a km. canale per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e L. 7650 annue a km. canale per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

I canoni suddetti sono ridotti della metà per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa.

Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potrà essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattisi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.

Art. 9.

Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente art. 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.

Art. 10.

Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge e nelle tabelle annesse, saranno regolate con apposite convenzioni.

Art. 11.

Per le ulteriori modificazioni alla misura dei canoni di cui alla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49 entro il limite del 50 % delle misure stabilite per il predetto esercizio, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.

TABELLA A

Tabella canoni manutenzione e fitto esercizio 1947-48

Canoni manutenzione palificazioni e fili.		
1. Per ogni chilometro di palificazione semplice di proprietà di terzi	L.	12.000
2. Per ogni chilometro di palificazione doppia di proprietà di terzi	»	20.000
3. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi	»	800
4. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi	»	4.000
Canoni manutenzione sostegni - Corde e ganci portacavi aerei.		
5. Per ogni chilometro di sostegni, corde e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi (1)	L.	14.800
6. Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi (1)	»	6.000
Canoni di fitto per palificazioni e conduttori di proprietà dei telegrafi utilizzati da terzi		
7. Per ogni chilometro di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo	L.	16.000
8. Per ogni chilometro di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo	»	27.600
9. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posto su dette palificazioni	»	2.800
10. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue	»	6.000
11. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso	»	12.000
12. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso ed utilizzato dall'utente anche in AF con apparecchiature di sua proprietà si applica, oltre al canone base, quello suppletivo a chilometro canale di	»	1.200
13. Per ogni chilometro di canale AF con apparecchiature di proprietà del cedente	»	7.200
14. Per ogni chilometro di conduttore di raccordo in cavo telegrafico aereo o sotterrato	»	6.000
15. Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2)	»	40.000
16. Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2)	»	20.000
17. Per ogni chilometro, di virtuale telefonico, utilizzata su un quadrato aereo	»	1.600
18. Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti aerei	»	800
Canoni apparati.		
19. Canone manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi	L.	56.000
20. Canone di uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	»	136.000
21. Canone manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi	»	17.500
22. Canone d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	»	34.000
23. Canone manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi	»	24.500

(1) Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

(2) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

24. Canone d'uso e manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi . . . L. 50.000
25. Canone manutenzione apparati Morse di proprietà di terzi . . . » 4.500
26. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . » 8.000

TABELLA *B*

Tabella canoni manutenzione e fitto esercizio 1948-49

Canoni manutenzione palificazioni e fili.

1. Per ogni chilometro di palificazione semplice di proprietà di terzi . . . L. 15.300
2. Per ogni chilometro di palificazione doppia di proprietà di terzi . . » 25.500
3. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi . » 1.020
4. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi . » 5.100

Canoni manutenzione sostegni Corde e ganci portacavi aerei.

5. Per ogni chilometro di sostegni, corde e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi (1) L. 18.900
6. Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi (1) » 7.650

Canoni di fitto per palificazioni e conduttori di proprietà dei telegrafi utilizzati da terzi

7. Per ogni chilometro di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo . L. 21.200
8. Per ogni chilometro di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo . » 35.200
9. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su dette palificazioni » 3.570
10. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue . . . » 7.650
11. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso . » 15.300
12. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso ed utilizzato dall'utente anche in AF con apparecchiature di sua proprietà si applica, oltre al canone base, quello suppletivo a chilometro canale di » 1.530
13. Per ogni chilometro di canale AF con apparecchiature di proprietà del cedente » 9.200
14. Per ogni chilometro di conduttore di raccordo in cavo telegrafico aereo o sotterrato . » 7.650
15. Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2) . » 51.000
16. Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2) . . . . . » 25.500
17. Per ogni chilometro di virtuale telefonico realizzato su un quadrato aereo . » 2.040
18. Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti aerei » 1.020

Canoni apparati.

19. Canone manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi . L. 60.000
20. Canone di uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi » 180.000
21. Canone manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi . . L. 17.500
22. Canone d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . » 40.000
23. Canone manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi » 24.500
24. Canone d'uso e manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi . » 60.000
25. Canone manutenzione apparati Morse di proprietà di terzi » 5.000
26. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi » 10.000

(1) Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

(2) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

LEGGE 30 aprile 1950, n. 270.

Elevazione a lire 31.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato a lire 31.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Alle spese di cui all'art. 1 si farà fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1949-50 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 271.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 519;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritto canonico ».

Art. 14. — Alla fine del testo, dopo la parola « penale » viene aggiunto quanto appresso: « nè l'esame di diritto canonico se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 272.

Approvazione delle norme di esecuzione per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 aprile 1937, n. 573, che approva le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico del Corpo sanitario militare marittimo;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme di esecuzione per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Le istruzioni per gli esami di avanzamento a capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

Il regio decreto 8 aprile 1937, n. 573, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 50. — FRASCA

Norme per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo

Art. 1.

Il Ministro per la difesa, con suo decreto da pubblicare nel foglio d'ordini della Marina militare, indice l'esame di concorso prescritto per l'avanzamento a capitano medico del Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico consiste di:

1) una prova scritta su argomenti medici di attualità;
2) due prove pratiche:
   a) esame clinico di ammalato (medicina);
   b) esame clinico di ammalato (chirurgia);
3) tre prove orali:
   a) primi soccorsi in chirurgia e in medicina;
   b) igiene navale;
   c) argomenti medici di attualità, con particolare riguardo alla materia trattata nella prova scritta.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un generale medico del Corpo sanitario militare marittimo;

Membri: due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario militare marittimo;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

La data degli esami e il luogo dove essi devono svolgersi sono di volta in volta determinati dal Ministero.

Le modalità che regolano ciascuna prova sono determinati dalle istruzioni per l'attuazione delle presenti norme.

E' in facoltà del Presidente della Commissione esaminatrice di variare la successione delle prove a seconda delle circostanze e allo scopo di espletare gli esami nel più breve tempo possibile in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 5.

Al termine di ciascuna prova di esame la Commissione deciderà dapprima sulla idoneità o meno del candidato. Ove non si raggiungesse la unanimità dei consensi, il presidente porrà ai voti la decisione.

I commissari daranno il proprio voto in ordine inverso di grado e di anzianità.

Successivamente si procede alla votazione per l'assegnazione del punto di merito in ciascuna prova d'esame. Ogni commissario dispone di venti punti, di cui i primi nove servono per graduare i non idonei: ciascun commissario non può dare più di nove punti al candidato dichiarato non idoneo a maggioranza, nè meno di dieci al candidato dichiarati idoneo. Anche in questo caso i commissari voteranno per ordine inverso di grado e di anzianità.

Art. 6.

Il totale dei punti di merito riportati nelle cinque prove determina la posizione di ciascun candidato nella graduatoria finale.

Art. 7.

Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale. che, previa lettura ed approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato lo stato generale delle votazioni, nel quale i candidati sono elencati in ordine di merito (separatamente gli idonei dai non idonei), con l'indicazione per ciascuno dei risultati parziali e del risultato complessivo delle votazioni.

Lo stato generale di cui al precedente comma, firmato dal presidente e dal segretario, ed i verbali delle sedute sono rimessi al Ministero (Gabinetto).

I lavori sono conservati presso la Direzione generale di sanità militare marittima.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, ne approva i risultati, che sono pubblicati nel foglio d'ordini della Marina militare.

Art. 9.

Lo stato generale di cui all'art. 7 deve essere comunicato insieme agli altri documenti prescritti dalle disposizioni sullo avanzamento degli ufficiali della Marina militare, alla Commissione di avanzamento.

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1950.

Composizione del Comitato interregionale migrazioni mondariso, con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Presidenziale del 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1950, n. 109;

Riconosciuta l'opportunità di istituire presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia un Comitato interregionale migrazioni mondariso;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali interessate alla campagna risicola;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato interregionale migrazioni mondariso, con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, per la durata delle campagne risicole 1950-51, è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, dott. Mario De Luca, ed è composto come segue:

a) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) Patta ing. Angelo, ispettore generale, capo del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Milano, membro effettivo;

2) Clerici ing. Angelo, funzionario dell'Ispettorato del lavoro di Milano, membro supplente;

3) Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Pavia, Novara e Vercelli;

b) per le organizzazioni dei datori di lavoro risicoli:

Membri effettivi.

1) Borioli geom. Angelo
2) Ferraro geom. Mario
3) Passerini dott. Ercole
4) Savoia rag. Emanuele
5) Dellordi Dino
6) Palestra Ernesto.

Membri supplenti.

1) Brambati dott. Piero
2) Sguazzini geom. Ettore
3) Fontana geom. Antonio
4) Asti Nino
5) Vercesi Ernesto
6) Fornasari dott. Fulvio

c) per le organizzazioni dei lavoratori della terra:

Membri effettivi.

1) Colombini Leda
2) Balestrero Franco
3) Masciadri dott. Cornelio
4) Resca Ennio
5) Formis dott. Angelo
6) Ceruti Carlo
7) Marconi Idolo

Membri supplenti.

1) Savoldi Gianni
2) Gritta Santina
3) Sacchi Enrico
4) Buzzoni Adolfo
5) Bacchetta Giovanni
6) Gatti Carlo
7) Apostoli Pietro

Roma, addì 15 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(2276)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1950.

Sostituzione di membri della Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Visto il proprio decreto n. 01-8285 del 5 novembre 1949, con il quale i signori Ficola Gualtiero, Caproni Angelo e Fagioli dott. Attilio sono stati nominati, rispettivamente, membro titolare in rappresentanza dei concessionari, membro titolare e membro supplente in rappresentanza dei coltivatori in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e con-

cessionari in ordine alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1950 nei Magazzini generali delle concessioni speciali;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dai predetti signori, occorre provvedere alla loro sostituzione nei sopraspecificati incarichi;

Viste le note della Prefettura di Perugia numeri 13125 e 13141 dell'11 e 13 aprile 1950, con le quali vengono designati a membro titolare in rappresentanza dei concessionari ed a membro titolare e membro supplente in rappresentanza dei coltivatori, rispettivamente, i signori conte Giancarlo Conestabile della Staffa, Mattioli dott. Luigi e Manganelli Ettore;

Decreta:

I signori conte Giancarlo Conestabile della Staffa, Mattioli dott. Luigi e Manganelli Ettore sono nominati, rispettivamente, membro titolare in rappresentanza dei concessionari, membro titolare e membro supplente in rappresentanza dei coltivatori nella Commissione arbitrale di cui alle premesse, in sostituzione dei signori Ficola Gualtiero, Caproni Angelo e Fagioli dott. Attilio, dimissionari.

Roma, addì 16 maggio 1950

Il Ministro: VANONI

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1950.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila, ente morale con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, con il quale i signori avv. Francesco Martinez e dottor ing. Bernardino Pacilli sono stati confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila;

Considerato che i predetti nominativi scadranno di carica il 10 giugno 1950, per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Francesco Martinez e dott. ing. Bernardino Pacilli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila, ente morale con sede in L'Aquila, con decorrenza dal 10 giugno 1950 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2237)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « XXVIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Associazione nazionale del ciclo, motociclo ed accessori pervenuta in data 22 aprile 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo a Milano dal 2 all'11 dicembre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 20 maggio 1950

Il Ministro: TOGNI

(2241)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1950.

Conferma del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 19 aprile 1945, con il quale l'avv. Ezio Di Clemente ed il dott. Franco Franchi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, e in data 25 maggio 1946, con il quale il sig. Carlo Pace è stato nominato vice presidente della Cassa stessa, in sostituzione del dott. Franchi, dimissionario;

Considerato che i predetti signori avv. Di Clemente e Pace sono scaduti di carica, per compiuto periodo;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. avv. Ezio Di Clemente è confermato presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, ed il dottor Angelo Di Rocco è nominato vice presidente della Cassa stessa per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1950.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, ente morale con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1945, con il quale i signori dott. Raoul Borioni e Orlando Buonaccorsi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata;
Considerato che i predetti nominativi scadranno di carica il 30 giugno 1950, per compiuto periodo;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Raoul Borioni e Orlando Buonaccorsi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, ente morale con sede in Macerata, con decorrenza dal 30 giugno 1950 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2239)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo della legge 12 maggio 1950, n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1950, deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: « Proroga della scadenza dei Consigli comunali » si deve leggere: « Durata in carica delle Amministrazioni comunali ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1950:
Albanese Ettore, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è traslocato nel comune di Cinquefrondi, stesso distretto;
Cravosio Luigi Vittorio, notaio residente nel comune di Capizzi, distretto notarile di Patti, è traslocato nel comune di Mistretta, stesso distretto.

(2278)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti) di un mutuo di L. 1.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2221)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 13.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2223)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 55, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrocielo (Frosinone) di un mutuo di L. 860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2227)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sapri (Salerno) di un mutuo di L. 1.432.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2228)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelforte (Latina) di un mutuo di L. 3.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2229)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bolzano di un mutuo di L. 23.104.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2197)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccascalegna (Chieti) di un mutuo di L. 411.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2222)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 36, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trento di un mutuo di L. 66.711.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2193)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frosinone, di un mutuo di L. 6.708.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2194)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Udine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Udine di un mutuo di L. 26.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2195)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caserta di un mutuo di L. 30.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(2196)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica di decreto di sclassificazione di un'area demaniale sita nella spiaggia di Cesenatico (Forlì)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 maggio 1950, è stato rettificato il precedente decreto in data 27 gennaio 1947, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, una zona arenile sita nella spiaggia di Cesenatico (Forlì), compresa tra la proprietà del Consorzio provinciale antitubercolare di Verona e l'estremo limite est della colonia Agip, per una profondità di m. 40 verso mare, nel senso che la superficie della zona citata è di mq. 79.970.

(2200)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 101

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,45
» Firenze	624,75	145,30
» Genova	624,80	145,40
» Milano	624,76	145,30
» Napoli	624,70	145 —
» Palermo	624,85	145,50
» Roma	624,80	145,25
» Torino	624,825	145,45
» Trieste	624,80	145,45
» Venezia	624,80	145,30

Media dei titoli del 31 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,85
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	52,70
Id. 5 % 1935	99,725
Redimibile 3,50 % 1934	74,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % 1936	95,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,27

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 39.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959).

Numero e Serie	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunciato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
Serie C 196117	Tesoreria provinciale di Milano.	Della Grazia Alberto fu Paolo, dom. a Milano in via Carlo Crivelli n. 14.	50.000
Id. 276549	Tesoreria provinciale di Verona.	Murari Igino fu Vittorio, dom. a Cerea (Verona).	50.000
Id. 276550	Come sopra.	Come sopra.	50.000
Serie D 259815	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id. 259816	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id. 259817	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id. 259818	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Serie E 60489	Come sopra.	Come sopra.	500.000
Serie A 1035613	Tesoreria provinciale di Torino.	Olearo Enrichetta Maria fu Evasio vedova Francioso Mario, domiciliata a Torino, via San Francesco da Paola n. 46.	5.000
Id. 1035614	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035615	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035616	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035617	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035618	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035619	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Serie B 829532	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829533	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829534	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829535	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829536	Come sopra.	Come sopra.	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

(2050) Roma, addì 10 maggio 1950 *Il direttore generale:* DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 22.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali del certificato Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 277191, di annue L. 700, intestato a Colafiore Assunta fu Giuseppe, moglie di Buono Raffaele, dom. a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 75 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 21 gennaio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(396)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mombercelli, Vinchio, Belveglio, Cortiglione, Vaglio Serra e Rocchetta Tanaro (Asti).

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Mombercelli, Vinchio, Belveglio, Cortiglione, Vaglio Serra e Rocchetta Tanaro (Asti), dell'estensione di ettari 1200, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Mombercelli paese strada comunale per Vinchio; da Vinchio strada comunale per Cortiglione; per Colle Cascinotto, Tre Vescovi, San Rocco di Cortiglione, segue strada provinciale Cortiglione per Rocchetta Tanaro fino al bivio Cornalea; dal suddetto bivio strada passante per abitato di Cornalea, San Rocco, cascina Bertola, per Porizzi, Tocco, casa la Piana, San Sebastiano sulla strada provinciale Val Tiglione; segue la strada provinciale fino a Mombercelli.

(2147)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo C, grado 13°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato al personale di ruolo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale combattente, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, con il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, circa il trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni statali;

Considerato che alla data 1° maggio 1948 erano disponibili nove posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di aiutante aggiunto in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *C*).

Al concorso può partecipare il personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) dovranno essere presentate al Ministero stesso, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 4.

I candidati dovranno produrre a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate durante il servizio e con l'annotazione *che il candidato non è stato sottoposto a procedimento penale* o disciplinare, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

2. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

3. Diploma originale o copia notarile autentica della licenza di scuola media o diploma di ammissione al liceo o classico o scientifico o titolo equipollente.

4. Foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare (su carta da bollo da L. 40).

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

5. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, ai sensi e nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti.

Art. 5.

I candidati ex combattenti esibiranno la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24 dei servizi resi in zona di operazioni, prevista dalla circolare n. 5000.Ord.III del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

I candidati che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, inoltre, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale del l'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre

del candidato, oppure un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere muniti della prescritta legalizzazione.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro quindici giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma;

Prove scritte:

I. — Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

II. — Nozioni elementari di Diritto amministrativo e costituzionale;

III. — Prova di dattilografia o di scrittura a mano a scelta del candidato;

Prova orale:

I. — Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

II. — Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

III. — Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia;

IV. — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato Nozioni elementari di statistica.

V. — Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia di residenza e dovranno presentarsi agli esami forniti del libretto ferroviario di riconoscimento, non scaduto.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste, salvo l'eventuale diritto agli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1950
Registro Interno n. 20, *foglio n.* 256. — MODICA

(2226)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi a pubblici impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;
Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi raziali;
Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;
Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1949 con nota numero 48174/12106.2.10.25/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

Chimici	n. 1
Tecnologi	» 2
Fisici	» 1
Totale . .	n. 4

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che non abbiano superato il 30° anno di età e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, per la specialità chimico;

b) diploma di laurea in fisica, o in ingegneria industriale, o navale e meccanica per le specialità fisico e tecnologo.

I laureati in chimica ed in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 39 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)*, si cumula con quella di cui alla lettera *b)*, e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione P. C. Sezione 2ª) non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendano concorrere;

e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo secondo dell'allegato programma di esami;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. - Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85 rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. - Diploma di laurea (e di abilitazione per i laureati in chimica ed in ingegneria) o copia autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia autentica di esso, all'atto dell'eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azione di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dell'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in La Spezia od eventualmente in altre sedi che la Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta come segue:

un generale del Genio navale, presidente;

un professore universitario o dell'Accademia navale per ciascuna specialità, membro;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario del ruolo degli specialisti di laboratorio di grado non inferiore all'8°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno, o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 (zero) a 5 (cinque) che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma, rapportata in ventesimi, il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 gennaio 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1950
Registro n. 6, *foglio n.* 310.

PROGRAMMA DI ESAMI

A) PER LA SPECIALITÀ CHIMICO:

Prove scritte.

I. — Tema su argomento di chimica tecnologica (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche.

I. — Analisi chimica qualitativa e quantitativa, questa ultima comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

II. — Analisi tecnologica dei prodotti industriali sottoindicati in uso presso la Marina militare, con riconoscimento delle eventuali adulterazioni o alterazioni di prescritte caratteristiche, e relazione scritta sul metodo seguito e sui risultati ottenuti: oli e grassi lubrificanti, oli vegetali, sostanze grasse, saponi duri e molli, colori minerali, pigmenti, pitture ad olio a smalto antiruggine e sottomarine, vernici, materiali per vernici, materiali refrattari, materiali coibenti, carboni, petroli, benzina; metalli, leghe, oggetti argentati, gomme, acidi solforici per accumulatori, prodotti chimici vari (coefficiente 2).

N.B. — La Commissione esaminatrice prepara per ciascuna prova tre temi di analisi assegnando a ciascuno un numero: uno dei candidati estrae a sorte il tema da svolgere. La Commissione può autorizzare la consultazione di determinati trattati. Determina la durata di ciascuna prova.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulle prove pratiche. Argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

B) PER LA SPECIALITÀ FISICO:

Prove scritte.

I. — Tema su argomento di fisica sperimentale (coefficiente (2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

Esecuzione di misure inerenti ad uno o più degli argomenti sottoindicati, previa eventuale registrazione degli apparecchi usati e relazione scritta sulle osservazioni eseguite (coefficiente 2). Tempo concesso: 10 ore consecutive.

Taratura di manometri, di pirometri, di termometri, di coppie termoelettriche.

Determinazione del calore specifico di liquido o di un metallo.

Misura di alte temperature con pirometro ottico.

Misura del coefficiente di dilatazione termica.

Punto di fusione, tensione di vapore, punto di solidificazione.

Determinazione delle caratteristiche più essenziali dei principali strumenti ottici (microscopi, cannocchiali, ecc).

Misure fotometriche e spettrofotometriche e nefelometriche.

Analisi spettrografica qualitativa di una lega metallica o di una polvere (rilievo visivo o fotografico).

Rilievi di spettri di assorbimento.

Misure di lunghezze d'onda luminosa.

Misure di ionizzazione e radio attività.

Misure elettriche correnti (ad esempio: di resistenza, di capacità, di induttanza, anche in alta frequenza).

Determinazione delle costanti di un galvanometro.

Misure di forze elettromotrici.

Misure di vibrazioni meccaniche lineari e torsionali.

Rilievo delle caratteristiche di una valvola termoionica o di una cellula fotoelettrica.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica. Argomenti di fisica sperimentale (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1). Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

C) Per la specialità tecnologo:

Prova scritta.

I. — Tema su argomento di tecnologia (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese e scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

Registrazione di un apparecchio di fisica sperimentale o tecnologica scelto da quelli sotto indicati e relazione scritta sul suo impiego in una misura pratica e nell'interpretazione dei risultati ottenuti (coefficiente 2). Tempo concesso (compresa la relazione scritta): 6 ore consecutive.

Microscopio.

Dilatometro.

Apparecchio per la determinazione dei punti critici degli acciai.

Apparecchio per la determinazione del potere coprente delle pitture.

Fotometro per la determinazione della brillantezza delle pitture.

Pirometri.

Macchine per la misura della resistenza, trazione e flessione statica dei materiali.

Macchine per la misura della resistenza alla trazione dinamica.

Macchine per la misura della resilienza.

Macchine per la misura della durezza Brinell.

Macchine per la misura della resistenza alla torsione.

Macchine per la misura della resistenza alla fatica.

Macchine per la misura del coefficiente d'attrito dei metalli bianchi.

Macchine per la misura dell'usura dei metalli.

Macchine per la misura del punto di rammollimento dei materiali refrattari.

Apparecchi per la determinazione del modulo di elasticità.

Apparecchi per la misura della resistenza meccanica dei materiali a caldo.

Flessimetri per la misura delle vibrazioni: vibrografi: torsiografi.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica (coefficiente 2). Argomenti di tecnologia.

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1). Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 1° marzo 1950

Il Ministro: Pacciardi

(2225)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1950

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stata nominata la Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1950;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Boscaino Michele, consigliere della Corte suprema di cassazione, componente effettivo della predetta Commissione, il quale ha declinato l'incarico conferitogli, trovandosi nell'impossibilità di assolverlo per impegni precedentemente assunti;

Decreta:

Il dott. Vista Stanislao, consigliere della Corte suprema di cassazione, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1950, in sostituzione del dott. Buscaino Michele.

Roma, addì 23 aprile 1950

Il Ministro: Piccioni

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 15, foglio n. 88. — Oliva

(2284)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.